

L'efficienza energetica nel settore civile e industriale

Quali i soggetti coinvolti e le opportunità di mercato a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 102/2014



Il decreto sull'efficienza energetica e l'obbligo della diagnosi energetica

Premessa

Contribuire ad innalzare la qualità nel settore delle costruzioni per l'intera filiera e per tutte le attività che con essa interagiscono: è questa la *mission* che ICMQ si è posto fin dalla sua costituzione.

In linea con questo obiettivo è nata la decisione di divulgare un approfondimento sui temi dell'efficientamento energetico, tema prioritario per il mercato e il mondo produttivo in particolare dopo l'entrata in vigore del D. Lgs 102/2014 in materia di efficienza energetica.

Molti sono infatti i soggetti che possono giocare un ruolo importante per raggiungere obiettivi significativi.

Da un lato le grandi imprese e le aziende energivore che devono investire per ottenere efficienza energetica, dall'altro numerosi operatori (professionisti o società) che sono chiamati a dimostrare le proprie competenze e professionalità e a fornire al mercato l'evidenza di agire secondo le migliori pratiche riconosciute a livello europeo.

Questa guida, realizzata da ICMQ con il contributo tecnico di AiCARR e con il patrocinio di Enea, intende fornire informazioni utili riguardanti le novità e le opportunità che la normativa ha introdotto e che avranno effetti nel breve e medio termine.

Il 4 luglio 2014 è stato approvato il D.Lgs. 102/2014 che recepisce la direttiva europea 27/2012 in tema di efficienza energetica e che si pone lo scopo, ambizioso, di ridurre del 20% le emissioni di gas serra entro il 2020. Il decreto affronta "a tutto campo" il tema dell'efficienza energetica prendendo in considerazione temi come efficienza degli edifici, acquisti della pubblica amministrazione, efficienza nella produzione di energia, nel riscaldamento e raffreddamento ecc.

D'altra parte, a fronte di un obiettivo ambizioso è necessario lavorare a tutto campo. In questo quadro sono coinvolti non solo soggetti industriali e aziende, ma anche professionisti e società che giocano un ruolo importante nell'effettiva implementazione di sistemi/soluzioni efficienti al fine della riduzione dei consumi energetici.

Si aprono opportunità anche per i professionisti nella redazione delle diagnosi energetiche: il decreto afferma infatti che da due anni dopo la sua pubblicazione (quindi dal luglio 2016) le diagnosi energetiche possono essere eseguite in alternativa da una Esco, una società che offre servizi energetici, o da un Esperto in gestione dell'energia (Ege), figura professionale che assiste le aziende nel mi-

glioramento della propria efficienza energetica.

L'art. 8 del decreto interessa il settore industriale, compreso quello dei prodotti da costruzione, perché tratta il tema delle diagnosi energetiche e dei sistemi di gestione dell'energia. Sono coinvolti due tipi di aziende:

- le grandi imprese, quelle con più di 250 addetti e un fatturato superiore ai 50 milioni di euro, o uno stato patrimoniale superiore ai 43 milioni di euro;
- le "imprese a forte consumo di energia", quelle che hanno un consumo da energia elettrica o da altra fonte superiore ai 2,4 GWh/anno e un'incidenza del costo dell'energia sul fatturato superiore al 3%.

Queste aziende devono eseguire una diagnosi energetica per le sedi produttive sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e aggiornarla ogni 4 anni. L'obbligo non si applica alle imprese che adottino un sistema di gestione per l'ambiente conforme alla norma Iso 14001 o un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma Iso 50001, oppure che siano registrate Emas. Per avere efficacia ai fini del decreto i sistemi di gestione sopra citati devono includere una diagnosi ener-

CON IL PATROCINIO DI



PARTNER TECNICO





La differenza fra certificazione energetica e diagnosi energetica

getica, requisito che peraltro è esplicitamente incluso nella Iso 50001. L'applicazione alle imprese "energivore" è una caratteristica italiana in quanto la direttiva 27/2012 fa riferimento unicamente alle grandi imprese.

Rientrano nel campo di applicazione del decreto una vasta gamma di produttori di prodotti da costruzione: cemento, calce, elementi in laterizio, pannelli in cartongesso e, in funzione del-

sono demandati i controlli che dovranno accertare la conformità delle diagnosi alle prescrizioni del decreto - e all'Ispra, che ne cura la conservazione. I controlli saranno effettuati su una selezione annuale di almeno il 3% delle imprese soggette all'obbligo per diagnosi effettuate da auditor esterni e sul 100% per diagnosi effettuate da auditor interni.

In esito ai controlli, potranno essere erogate sanzioni amministrative pecuniarie da 4 a 40 mila euro per mancata diagnosi e da 2 a 20 mila euro per diagnosi non conformi.

Quello che, a prima vista, può sembrare l'ennesimo balzello imposto a un settore industriale in profonda crisi è in realtà un'occasione di miglioramento dal punto di vista dell'ambiente ma anche, e soprattutto, da quello della gestione economica.

le dimensioni dell'impianto, tutti coloro che utilizzano un forno, per esempio i produttori di conglomerato bituminoso.

Le diagnosi energetiche dovranno consentire calcoli dettagliati e convalidati per le misure proposte, in modo da fornire informazioni per le analisi storiche, per il monitoraggio della prestazione e per la previsione dei potenziali risparmi. I risultati devono essere comunicati all'Enea - cui

Sebbene in prima analisi la certificazione energetica (l'attestato di certificazione energetica, Ace, è stato sostituito dall'attestato di prestazione energetica, Ape, con la legge 90/2013) possa essere considerata simile alla diagnosi energetica, in quanto offrono entrambe una caratterizzazione energetica di un sistema edificio/impianto, in realtà hanno obiettivi, condizioni al contorno e competenze richieste differenti.

La certificazione energetica ha come obiettivo principale quello di rappresentare in forma più semplice possibile la qualità energetica di un sistema edificio/impianto riferita a condizioni standard normalizzate, in modo da renderne comprensibili gli indicatori anche a soggetti non tecnici. La finalità ultima è quella della confrontabilità, ovvero dell'inserimento della prestazione energetica dell'edificio in una scala di classificazione, in modo da comprendere se è elevata - e quindi se rappresenta un valore aggiunto per l'immobile - oppure mediocre, per cui necessita di interventi di riqualificazione.

Solo secondariamente ha la finalità di dare indicazioni di massima sui possibili interventi di risparmio energetico attuabili, ovvero sul come aumentare la qualità ener-

getica del sistema edificio/impianto in oggetto: l'obiettivo in questo caso non è definire tecnicamente un intervento di miglioramento, quanto descrivere genericamente una soluzione di risparmio energetico che possa essere da stimolo ad una eventuale successiva riqualificazione energetica.

La diagnosi energetica invece si pone l'obiettivo di effettuare un'analisi approfondita e sistematica sulla quantificazione e le modalità di utilizzo dell'energia al fine di valutare le potenziali soluzioni di risparmio energetico secondo una logica di miglior rapporto costi-benefici.

Si tratta, quindi, di esaminare il comportamento "reale" del sistema edificio-impianto, analizzando i dati storici di consumo, i profili di utilizzo specifici, le condizioni climatiche, le tipologie impiantistiche presenti in modo da costruire un modello energetico dell'edificio che rispecchi l'effettivo utilizzo dell'energia.

La metodologia di calcolo non può più quindi essere standardizzata, ma deve adattarsi alle diverse condizioni al contorno di ciascun edificio e al grado di approfondimento che si vuole ottenere. La finalità ultima di una diagnosi energetica è la valutazione delle possibili Opportunità di risparmio energetico (Ore), secondo un'analisi non incentrata soltanto sul risparmio puramente ener-



getico, ma su un insieme di criteri (economici, energetici, ambientali, di immagine) cui viene dato un peso diverso in relazione alle esigenze della committenza.

La diagnosi energetica viene definita dalla normativa e legislazione vigente come "la procedura sistematica che si propone di definire il bilancio energetico del sistema edificio-impianto e individuare i possibili risparmi e/o recuperi delle energie disperse, di valutare le condizioni di benessere termoi-grometrico necessarie ad individuare appropriate soluzioni di risparmio energetico, di valutarne le opportunità dal punto di vista tecnico-economico ed ottimizzare le modalità di gestione del sistema edificio-impianto (contratti di fornitura di energia, modalità di conduzione, ecc.) ai fini di ridurne i costi". Dall'analisi di questa definizione si deduce che:

- a. Il confine del sistema energetico - definito preliminarmente con il committente - è in funzione dell'oggetto della diagnosi (organismo, organizzazione, unità edilizia, insieme tecnologico), all'interno del quale è possibile generare, gestire o controllare una richiesta energetica. L'energia può essere importata o esportata dal sistema energetico tramite l'ausilio di vettori energetici (gas, elettricità, ecc).

- b. Il sistema impiantistico (impianto termico) impiega energia per soddisfare i seguenti servizi richiesti dall'edificio: riscaldamento, ovvero climatizzazione invernale (se presente ventilazione con umidificazione controllata), raffreddamento, ovvero climatizzazione estiva (se presente deumidificazione controllata), ventilazione meccanica con eventuale parziale trattamento dell'aria (in alternativa alla climatizzazione), produzione di acqua calda sanitaria, illuminazione, altri servizi elettrici, come sistemi di movimentazione meccanica, processi interni (cucina, lavanderia, ecc.).

Come si effettua una diagnosi energetica

Tali interventi, come già detto, definiti dall'acronimo Ore, consentono di individuare le azioni di ri-qualificazione da effettuare sull'edificio oggetto di diagnosi.

In quanto procedura sistematica nel conseguimento degli obiettivi preposti, la diagnosi energetica deve possedere cinque requisiti fondamentali:

1. **Completezza** definizione del sistema energetico, cioè dei confini dell'edificio, comprendente tutti gli aspetti energetici significativi.
2. **Attendibilità** acquisizione di dati reali in numero e qualità neces-

sari per lo sviluppo dell'inventario energetico.

3. **Tracciabilità** utilizzo di una procedura standardizzata di diagnosi energetica; identificazione dei consumi energetici del sistema edificio-impianto.
4. **Utilità** identificazione e valutazione nel report di diagnosi degli scenari di intervento dal punto di vista energetico, ambientale ed economico attraverso lo strumento dell'analisi multicriterio.
5. **Verificabilità** identificazione degli elementi che consentono al committente la verifica del conseguimento dei miglioramenti di efficienza risultanti dall'applicazione degli interventi proposti.

Questi requisiti non sono cogenti ma rappresentano uno standard unificato di riferimento per armonizzare le metodologie di diagnosi energetica e ottenere risultati conformi alle aspettative.

La diagnosi energetica deve inoltre tenere in conto durante l'intero processo le esigenze della committenza. Infatti, un altro requisito fondamentale che percorre trasversalmente il processo di diagnosi è rappresentato dalla adattabilità, ovvero dall'appropriatezza dei risultati di diagnosi in relazione alle attese, necessità e limiti indicati dal committente nelle fasi preliminari. L'adatta-

bilità è fondamentale anche sulla scelta delle Opportunità di risparmio energetico e degli scenari di intervento. Infatti, prima

Miglioramento dell'efficienza e conseguente risparmio rappresentano l'obiettivo della diagnosi energetica

dell'esecuzione dell'analisi multicriterio in relazione ai diversi ambiti di intervento si esegue una valutazione preliminare delle Ore considerando diversi fattori tra i quali i vincoli imposti dal committente e le possibili interferenze con la legislazione vigente e le normative in materia di sicurezza, ambiente e salute. Questi fattori dovranno poi essere considerati nella redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per gli interventi di riqualificazione dell'edificio.

Perché un sistema Iso 50001 conviene



Lo standard internazionale Uni Cei En Iso 50001 (nel seguito Iso 50001), relativo ai sistemi aziendali di gestione dell'energia, è stato introdotto nel 2011 e nel 2012 ha sostituito il precedente standard europeo Uni Cei En 16001. In Europa una forte spinta per l'adozione di un sistema aziendale di gestione dell'energia è venuta dalla direttiva europea sull'efficienza energetica, finalizzata a ridurre del 20% le emissioni di gas serra entro il 2020 e recepita in Italia con il D.Lgs. 102/2014.

Infatti, come già accennato, l'obbligo per le grandi imprese e le imprese energivore di effettuare audit energetici ogni quattro anni decade se l'azienda applica un sistema di gestione conforme alle norme Iso 50001 o Iso 14001, oppure se è registrata Emas (Eco-Management and Audit Scheme), a patto che questi sistemi di gestione includano un audit energetico.

L'opportunità di implementare e certificare un sistema di gestione Iso 50001 dovrebbe essere attentamente considerata, non soltanto dalle aziende direttamente interessate dagli obblighi del decreto 102/2014, ma in generale da qualunque azienda dove il costo dell'energia costituisca una voce di costo significativa.

Questo per diversi motivi. Innanzitutto perché con l'audit energetico – che costituisce il primo passo per l'implementazione del sistema di gestione energia – si “fotografano” i consumi energetici e si individuano interventi di miglioramento. In molti casi si scopre che bastano piccoli investimenti per ottenere risparmi notevoli.

In secondo luogo perché il decreto del 28/12/2012, che definisce gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico, ha esteso la possibilità di ottenere i Titoli di efficienza energetica (Tee), noti anche come “certificati bianchi”, a qualunque impresa o ente che si doti di un energy manager o attui un sistema di gestione dell'energia in conformità alla Iso 50001.

E infine, ma non meno importante, il decreto sull'efficienza energetica prevede anche forme di cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni e finalizzati all'adozione nelle piccole e medie imprese di sistemi di gestione conformi alle Iso 50001 e 14001.

La Iso 50001 rappresenta il complemento “energetico” delle Uni En Iso 9001 sui sistemi di gestione per la qualità e Uni En Iso 14001 sui sistemi di gestione ambientale. La norma di per sé non definisce specifici criteri prestazionali relativi all'energia ma permette a qualunque orga-

nizzazione di avere un approccio sistemico alle proprie prestazioni energetiche e un miglioramento continuo, che si traducono in un uso più efficiente dell'energia, con risparmio di costi e riduzione delle emissioni di gas serra. La Iso 50001 può essere adottata indipendentemente da altri sistemi di gestione oppure integrarsi; infatti si basa sulla stessa metodologia del “ciclo di Deming” per il miglioramento continuo: plan – do – check – act. Le aziende già certificate Iso 14001 possono trovare nella Iso 50001 il naturale completamento per migliorare la gestione dell'energia (che già, di fatto è uno degli aspetti ambientali da prendere in considerazione) e il risparmio conseguente; quelle che non lo sono ma che ritengano critico l'aspetto dei consumi energetici possono adottare un sistema di gestione dell'energia e valutare in seguito se mettere sotto controllo tutte le tematiche ambientali legate alla propria attività sviluppando un sistema di gestione per l'ambiente secondo lo standard Iso 14001. In ogni caso la certificazione da parte di un ente terzo dei sistemi di gestione adottati consente sia di avere una verifica indipendente su quanto messo in atto, e quindi un importante riscontro sull'efficacia delle azioni adottate e su possibili aree

di miglioramento, sia di dare visibilità al proprio impegno al risparmio e al rispetto dell'ambiente.

I Titoli di efficienza energetica o certificati bianchi

Gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica consentono di ottenere i Titoli di efficienza energetica (Tee), noti anche come “certificati bianchi”: titoli negoziabili che certificano il conseguimen-

Un sistema Iso 50001 attua un approccio sistemico e un miglioramento continuo della gestione dell'energia

to di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica. Il sistema dei certificati bianchi è stato introdotto nella legislazione italiana dai decreti ministeriali del 20 luglio 2004 e s.m.i. e prevede l'obbligo per i distributori di energia elettrica e di gas naturale di raggiungere annualmente determinati obiettivi quantitativi di risparmio di energia primaria, espressi in Tonnellate equivalenti di petrolio risparmiate (Tep). Un



certificato equivale al risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio (Tep). Le aziende distributrici di energia elettrica e gas possono assolvere al proprio obbligo realizzando progetti di efficienza energetica che diano diritto ai certificati bianchi oppure acquistando i Tee, che sono monetizzabili, mediante contrattazione bilaterale tra soggetti volontari e soggetti obbligati o mediante vendita sul mercato dei Titoli di efficienza energetica organizzato dal Gme (Gestore dei mercati energetici).

I circa 3.000 energy manager nominati per il 2014 (fonte Fire) per accedere allo schema dei Tee dovranno certificarsi secondo lo schema Ege

Il quadro normativo in quest'ambito è stato modificato con il decreto 28 dicembre 2012, che definisce obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico – crescenti nel tempo – per le imprese di distribuzione di energia elettrica e gas per gli anni dal 2013 al 2016 e introduce nuovi soggetti ammessi alla presentazione di progetti per il rilascio dei certificati bianchi. In particola-

re, fra i “soggetti volontari” figurano imprese operanti nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, trasporti e servizi pubblici, compresi gli enti pubblici, purché provvedano alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 10/1991 (energy manager) oppure siano certificati Iso 50001 e mantengano in essere queste condizioni per tutta la durata della vita tecnica dell'intervento.

Solo dopo aver effettuato l'accreditamento presso il sistema di Accreditamento operatori, i soggetti ammessi possono accedere all'applicativo informatico per inviare telematicamente le proposte di progetto e le richieste.

Il Gse (Gestore servizi energetici) è l'ente preposto all'attività di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi correlati a progetti di efficienza energetica condotti nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi. Il Gse si avvale del supporto di Enea e di Rse (Ricerca sul sistema energetico) per svolgere questa attività e per verificare anche la corretta esecuzione tecnica e amministrativa dei progetti che hanno ottenuto certificati bianchi, con verifiche a campione sulla regolare esecuzione delle iniziative e sulla loro conformità

al progetto approvato e con sopralluoghi o ispezioni in sito durante la realizzazione del progetto o nel corso della sua vita utile.

L'ottenimento dei Tee deve essere valutato in fase di analisi dell'investimento per un sistema di gestione dell'energia Iso 50001 in quanto può contribuire a ridurre ulteriormente i tempi di rientro.

Un caso studio: la Linea guida fornaci

Il settore dei laterizi rientra in quelli “energivori” e Andil (l'associazione di produttori di elementi in laterizio) ha svolto, con la collaborazione della Esco Syneco, un progetto cui hanno partecipato 36 aziende associate, finalizzato a individuare ed attuare azioni di miglioramento dell'efficienza energetica. Molte delle aziende che hanno portato a termine il progetto hanno visto riconosciuto il miglioramento dalla propria efficienza energetica con l'ottenimento dei certificati bianchi che in molti casi hanno consentito di coprire buona parte degli investimenti messi in campo.

Durante lo sviluppo del progetto si è compreso che l'implementazione e la certificazione di un sistema di gestione Iso 50001 costituirebbe un valore aggiunto per le aziende, sia in termini di ri-

sposta agli obblighi di legge, sia per rendere “sistematiche” tutte le azioni di miglioramento avviate (e che in molti casi coinvolgono anche il comportamento delle persone) e migliorare costantemente le prestazioni energetiche, risparmiando sui costi. Con questo obiettivo un gruppo di lavoro di esperti Andil, Syneco e ICMQ ha redatto una Linea guida per l'efficace implementazione di un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma Iso 50001 per il settore dei laterizi.

Il settore dei laterizi ha avviato un percorso virtuoso di filiera, una buona pratica per altri settori

Sulla base di questo documento è stata messa a punto una check list per gli audit di certificazione e di mantenimento, che potrà essere utilizzata dalle aziende “certificande” per una autovalutazione preventiva sullo stato del proprio sistema di gestione.

Un percorso virtuoso di filiera che potrebbe servire da buona pratica per altri settori delle costruzioni ad alto consumo di energia.

Le competenze dell'Esperto in gestione dell'energia



La figura dell'esperto in gestione dell'energia (Ege), introdotta dal D.Lgs. 115/2008, è stata valorizzata con la pubblicazione della norma Uni Cei 11339:2009 "Gestione dell'energia - Esperti in gestione dell'energia - Requisiti generali per la qualificazione" che definisce il profilo professionale, i requisiti e le competenze. In virtù della legge 4/2013 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate", che permette la certificazione di profili professionali a fronte della pubblicazione di norme Uni, l'Ege può quindi certificarsi in conformità la citata norma 11339, che identifica due settori di certificazione:

- Ege settore civile, con competenze finalizzate a soddisfare l'esigenza di comfort individuale nei settori civile, terziario e della pubblica amministrazione (incluso il settore trasporti civile);
- Ege settore industriale, con competenze finalizzate a soddisfare le esigenze di processo nei settori industriali, produttivi e dei trasporti industriali.

Per ottenere la certificazione deve essere sostenuto un esame, al quale sono ammessi coloro che possono documentare i seguenti requisiti:

un'esperienza lavorativa nel settore specifico che varia da 3 a 4 anni per le lauree tecniche magistrali, di 4 anni per le lauree tecniche triennali, di 5 anni per i restanti indirizzi di laurea e per i diplomi tecnici, di 10 anni per i diplomi non tecnici;

- un'ulteriore esperienza con mansioni tecniche o manageriali nella gestione dell'energia che possono essere documentate, ad esempio, con ruoli tecnici o manageriali presso studi o società di consulenza, redazione di studi di fattibilità, docenze, gestione dei progetti, diagnosi energetiche, audit o consulenza per sistemi di gestione dell'energia, conduzione e manutenzione impianti, supporto contratti di fornitura di energia;
- aver svolto almeno 7 sui 17 dei compiti previsti al punto 4 della norma Uni Cei 11339, con obbligatorie quelli ai commi 1, 4, 6 e 7 (analisi continuativa di processi, impianti e tecnologie di un'azienda, gestione di una contabilità energetica, diagnosi energetiche, fattibilità degli interventi e analisi dei rischi).

La certificazione dell'Ege

L'esame per ottenere la certificazione è suddiviso in tre parti:

- prima prova scritta, composta da un test di 20 domande a risposta multipla di carattere generale e da un test

scritto di 10 domande a risposta multipla di carattere specifico per l'ambito di competenza richiesto;

- seconda prova scritta, composta da un caso di studio relativo ad una problematica specifica della specializzazione richiesta.
- prova orale, costituita da 5 domande aperte che coprono a campione i punti dell'art 5 della norma Uni Cei 11339 e che riguardano ambiti generali e specifici (civile o industriale). Per essere ammesso alla prova orale, il candidato deve superare entrambe le precedenti prove scritte.

Ottenuta la certificazione, ogni Ege deve dimostrare il mantenimento delle proprie competenze con frequenza annuale, documentando all'organismo di certificazione almeno un incarico nell'ambito del settore certificato, la partecipazione ad almeno due giornate (16 ore) di formazione, o convegni, docenze, gruppo di lavoro normativo o tecnico. Deve inoltre fornire un'autodichiarazione riguardante le attività svolte specifiche nel campo della gestione energetica (energy management) durante l'anno, le attività relative all'aggiornamento professionale e l'assenza o la corretta gestione di reclami o contenziosi relativi all'attività certificata. La durata della certificazione è di cinque anni, al termine dei quali l'or-

Per effetto della normativa, a partire dal 2016 oltre 4.000 aziende dovranno usufruire di servizi erogati dai Ege certificati

ganismo di certificazione effettua un riesame del mantenimento dei requisiti nel quinquennio e, in caso di evidenti criticità, può richiedere all'Ege di effettuare un esame costituito dalla sola prova orale.

Il 12 maggio 2015 è stata pubblicata dal ministero dello Sviluppo economico e dal ministro dell'Ambiente l'approvazione dello schema di certificazione che, come previsto dal D.Lgs. 102/2014, è stato proposto da Accredia avvalendosi della collaborazione di organismi di certificazione accreditati per la certificazione del personale (Iso/lec 17024) e del Comitato termotecnico italiano. Il documento riporta la procedura di certificazione sopra descritta, che dovrà essere adottata da tutti gli organismi di certificazione al fine di riportare sul certificato stesso il riferimento al D.Lgs. 102/2014, necessario per svolgere l'attività di Ege certificato a decorrere dal 19/07/2016.

Lo schema di ICMQ è già conforme a quello approvato dai ministeri.

Il contributo delle Esco al miglioramento dell'efficienza energetica



Le Esco (Energy Service Company) hanno svolto in questi ultimi anni un ruolo primario nell'erogazione di servizi per l'efficientamento energetico in ambito edile e industriale, un ruolo destinato ad assumere una ancor maggiore rilevanza negli anni a venire. Il D.Lgs. 102/2014, infatti, a partire da luglio 2016 indica le Esco e gli Ege certificati quali unici soggetti cui spetterà il compito di eseguire le diagnosi energetiche per le aziende energivore.

Le Esco avranno un ruolo primario per l'efficientamento energetico in ambito edile e industriale

È infatti con questo primo atto che si realizza l'analisi dell'efficienza energetica di un sistema ai fini della successiva implementazione di mirati interventi correttivi, nonché della definizione di un adeguato sistema di gestione dell'energia, conformemente a quanto previsto dalla norma Iso 50001.

Un ruolo primario confermato anche dal tavolo di lavoro istituito in sede Accredia, l'organismo di accreditamento italiano, che ha elevato la competenza specifi-

ca nel settore che i soggetti certificandi dovranno possedere, a dimostrazione della volontà di perseguire l'obiettivo dell'efficienza in modo più concreto rispetto a quanto si è fatto fino ad oggi, affinché possa realmente diventare uno dei maggiori driver di sviluppo per il nostro Paese. Ai lavori del tavolo hanno partecipato anche rappresentanti di associazioni di categoria e di diversi organismi di certificazione operanti sul territorio nazionale, tra cui ICMQ.

Queste intenzioni sono state definite nella proposta di schema per la certificazione delle Esco in conformità alla norma Uni Cei 11352:2014 che Accredia ha predisposto su mandato del legislatore, sentito il Cti (Comitato termotecnico italiano) e che ha inviato per approvazione al ministero dello Sviluppo economico e al ministero dell'Ambiente. Lo schema è recentemente divenuto legge con la pubblicazione del Dm 12 maggio 2015 e ad esso dovranno quindi conformarsi tutti gli schemi di certificazione delle Esco elaborati dagli organismi di certificazione di terza parte, compreso quello di ICMQ.

La figura della Esco nella normativa

Secondo il D.Lgs. citato, che riprende quanto già definito all'art. 2 del precedente D.Lgs. 115/2008,

la Esco può essere una "...persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente (...)".

In verità il ruolo delle Esco aveva già trovato posto in altri disposti legislativi, come il decreto 7 marzo 2012 "Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento" o il Dm 28 dicembre 2012 "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi".

È però con la pubblicazione della nuova norma Uni Cei 11352, nell'aprile 2015, che le attività delle Esco sono state maggiormente caratterizzate, rispetto ad altre società operanti nel settore, principalmente per i seguenti tre elementi:

- offrire garanzia al cliente, tramite un "Contratto a garanzia di risultato", del miglioramento dell'efficienza energetica attraverso i servizi forniti, con assunzione in

proprio dei rischi tecnici e finanziari stabiliti contrattualmente e connessi con l'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi concordati;

- ottenere il pagamento, stabilito contrattualmente, dei servizi forniti basati, totalmente o parzialmente, sul miglioramento del livello di efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri prestazionali e di rendimento;
- poter fornire il finanziamento degli interventi, sia in proprio che tramite terzi, quando previsto contrattualmente.

La nuova norma Uni Cei 11352 ha annullato e sostituito una precedente versione del 2010, inserendo nuovi elementi anche in riferimento al nuovo panorama normativo e legislativo in materia che nel frattempo si è andato definendo.

Grande importanza hanno infine anche le due appendici normative, che sono state aggiornate e dettagliate individuando di fatto tutti i requisiti che saranno richiesti ad una Esco per essere certificata:

- Appendice A: lista di controllo per la verifica dei requisiti e delle capacità
- Appendice B: contenuti minimi dell'offerta contrattuale del servizio di miglioramento energetico.



ICMQ s.p.a.

Reg. imprese di Milano
Via Gaetano De Castilia, 10

20124 MILANO

T: 02/7015081

www.icmq.it

CON IL PATROCINIO DI



*Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile*

PARTNER TECNICO



Cultura e Tecnica per Energia Uomo e Ambiente